

*a Tutti i Clienti  
Loro sedi*

## **ACQUISTI DI CARBURANTE: LE REGOLE "AGGIORNATE" DAL 1° LUGLIO 2018 AL 1° GENNAIO 2019**

La Legge di Bilancio 2018 dell'anno scorso aveva introdotto alcune importanti novità fiscali, tra cui la fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° Gennaio 2019 e l'anticipazione della fatturazione elettronica nel settore dei carburanti per autotrazione a partire dal 1° Luglio 2018.

Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 28.6.2018 n. 148, ha prorogato al 1° Gennaio 2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Resta fermo, invece, il termine dell'1° Luglio 2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.

**Viene conseguentemente rinviato all'1.1.2019 anche l'obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.**

Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti, quali:

- la scheda carburante (viene infatti rinviata all'1.1.2019 l'abrogazione del DPR 444/97);
- in alternativa all'utilizzo della scheda carburante, il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili" di cui all'art. 1 co. 3-*bis* del DPR 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

L'art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017 ha stabilito che, con decorrenza dall'1.7.2018, sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili":

- la detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-*bis*1 lett. d) del DPR 633/72);
- la deduzione del costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-*bis* del TUIR).

Poiché la proroga contenuta nel DL 79/2018 non riguarda tali disposizioni, le stesse entrano in vigore dall'1.7.2018.

## **STRUMENTI DI PAGAMENTO “TRACCIABILI”**

La legge di bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assoluta è necessario l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia:

- carte di credito,
- carte di debito,
- carte prepagate,

emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 - 923 della L. 205/2017).

## **ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO IDONEI**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
  - addebiti diretti;
  - bonifici bancari o postali;
  - bollettini postali;
  - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l'addebito in conto corrente.

Pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, sono idonei ai fini in esame anche i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Gli elencati strumenti di pagamento sono da considerare idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).

Inoltre, nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 e nella circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 si dà conto delle peculiarità di alcuni strumenti di pagamento (es. utilizzo di carte e buoni carburante).

**In estrema sintesi, per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA relativi agli acquisti di carburante, dal 1° Luglio 2018 al 1° Gennaio 2019, non sarà richiesta la fattura elettronica e resterà valida la “vecchia scheda carburante”, ma sarà comunque necessario il pagamento con bancomat / carta di credito o altri strumenti tracciabili diversi dal contante.**

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.